



# Chiarezza sulla ratio giuridica degli animali

Il sentimento per loro riguarda la persona. Sono senzienti ma giuridicamente non si autodeterminano



di **DARIA SCARCIGLIA**  
Avvocato

**I rapporto uomo-animale risponde da sempre ad esigenze diverse eppure inseparabili. Fonte di cibo, l'animale è allevato, sin dalla notte dei tempi, con il rispetto necessario a custodire il patrimonio da cui dipende**

la sopravvivenza propria e del proprio nucleo familiare. Al tempo stesso, la natura umana non è potuta restare insensibile alla relazione affettiva con l'animale. Il diritto non fa altro che accompagnare l'evolversi degli usi e dei costumi di ogni società, finendo con il tradurre in norme disciplinari e regolamentari il comune sentire. Ed è questa la soglia in cui il comune sentire o trova una solida ratio giuridica o resta poco più che un'idea.

Se parliamo di animali, da compagnia o da reddito poco importa: il benessere animale permea l'intero panorama di leggi e regolamenti, sia nazionali che europei. Allevamento, alimentazione, trasporto, farmaco veterinario, competizioni sportive e spettacoli, eutanasia, ecc.; il presupposto è sempre il benessere animale e, anche laddove la norma si preoccupa della salute umana, non lo fa mai a scapito del benessere animale. È probabile che questo genere di tutele forti abbia generato l'equivoco di attribuire all'animale uno status giuridico diverso da quello che l'ordinamento gli riseva, specialmente dopo il riconoscimento della natura senziente dell'animale da parte del Trattato di Lisbona del 2009. Si dà atto che gli animali abbiano sentimenti, che provino gioia, dolore, affetto, paura; eppure le nostre leggi, specialmente in ambito penale, si occupano del sentimento *per* gli animali e non del sentimento *degli* animali, come se questi ultimi fossero privi di rilevanza per il diritto. In realtà, a ben guardare, non è così.

Il titolo IX bis del codice penale, ad esempio, oltre a punire il maltrattamento e l'uccisione di animali, sanziona anche spettacoli e manifestazioni vietate con impiego di animali e combattimenti tra animali. Copre quindi un ampio ventaglio di situazioni che l'etica umana ritiene non necessarie e ingiustamente crudeli verso gli animali. È dunque l'etica umana a fare la differenza, il *sentire* dell'essere umano, che si relaziona con le fattispecie da sanzionare, graduandone la gravità in misura corrispondente all'evoluzione dell'etica stessa. Del resto, stabilire la punibilità dei delitti contro il sentimento *degli* animali porterebbe a conseguenze aberranti, dal momento che la soglia di uno stato di sofferenza dell'animale sarebbe comunque determinata secondo criteri privi di qualsivoglia standardizzazione scientifica: soffre la cavia da laboratorio quando le viene inoculato un gene a fini di ricerca scientifica contro il cancro, l'Alzheimer o il Parkinson? Soffre la lucertola cui un gruppo di ragazzini annoiati mozza la coda? Soffre il cavallo positivo all'anemia infettiva quando viene costretto in biosicurezza? Soffre l'aragosta gettata viva nell'acqua bollente?

È evidente che la discriminante per l'applicazione della legge penale non può essere questa, bensì il valore "sociale" che ogni epoca è in grado di attribuire al nostro sentimento *per* gli animali. La nostra società non considera immorale la macellazione di animali a scopi alimentari, ma considera immorale che ciò sia accompagnato da inutili sofferenze. La nostra società non condanna le manifestazioni o le competizioni sportive con impiego di animali e non contempla quanto desiderio abbiano i cavalli di correre negli ippodromi o nei pали cittadini, ma si preoccupa che non venga violata la loro integrità. Ma allora, vista la nostra accresciuta sensibilità verso i patimenti e gli stati d'animo dell'animale, cosa impedisce al diritto di riconoscerli uno status giuridico pari o equiparabile a quello della persona umana? Una circostanza molto banale: l'animale non è né può essere *soggetto* di diritto, in quanto privo delle caratteristiche tipiche dell'essere umano adulto e capace di intendere e volere.

L'animale non è in grado di autodeterminarsi, non ha coscienza di alcuna istanza esistenziale e non possiede le normali facoltà umane che consentono di progettare gli atti della vita. L'animale è tecnicamente una *res*, una cosa meritevole di tutele straordinarie, ma pur sempre una cosa. Un animale può essere acquistato e non adottato. Quando un animale provoca danni a terzi, ne risponde il proprietario o colui che

lo aveva in custodia. E così via: qualunque vicenda relativa all'esistenza di un animale comporta conseguenze giuridiche per la persona che ne ha la proprietà o la custodia, tanto che si tratti di responsabilità indiretta quanto che si parli di titolarità dell'azione giudiziaria.

Anche in ambito civilistico, lo stato dell'arte riflette l'evoluzione del pensiero umanistico rispetto alla natura *senziente* degli animali, per cui diverse e maggiori sembrano essere le tutele che vengono riconosciute.

Infatti, il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dall'uccisione di un animale d'affezione tiene, oggi, conto della speciale relazione tra uomo e animale, che non può essere paragonata alla relazione tra uomo e altri oggetti. Non vi è risarcibilità del danno non patrimoniale per chi subisce il danneggiamento della propria autovettura o acquista un servizio di porcellane pregiate consegnate in frantumi, perché si tratta di beni sostituibili e dunque non idonei a provocare sofferenza per la loro perdita.

Non così, ad esempio, se viene alterato o dan-

neggiato un bene insostituibile, quale ad esempio un ricordo di famiglia, un viaggio di nozze, la salute o l'integrità fisica nostra o di un nostro congiunto. A questi beni insostituibili la legge civile accorda la risarcibilità del danno non patrimoniale, individuato in quella lesione di un diritto inviolabile tale da provocare uno stato soggettivo di sofferenza o di malattia. A questa categoria di beni è oggi assimilato il rapporto con l'animale d'affezione, poiché è dimostrato che la natura *senziente* dell'animale favorisce lo sviluppo di una relazione empatica con l'uomo. È possibile affermare, quindi, che la natura giuridica di *res* dell'animale non comporta alcun pregiudizio quanto alla tutela che l'ordinamento giuridico è in grado di attribuire al medesimo, posto che è impensabile un sistema di tutele che preveda l'animale quale titolare dell'azione giudiziaria in un procedimento. Il diritto, nonostante le apparenze, contiene tutti gli elementi per il suo funzionamento ed è davvero semplice: soggetto di diritto o oggetto di diritto, persona o cosa. Tertium non datur. ■



## "COSE" IMPIGNORABILI

**P**er gli animali d'affezione o da compagnia si allontana il rischio di finire all'asta come un quadro di Edward Munch per colpa di proprietari indebitati. Come gli abiti e gli oggetti di culto, si apprestano a diventare "cose assolutamente impignorabili". Il Senato ha approvato la modifica del codice di procedura civile. Nella seduta del 4 novembre l'Assemblea di Palazzo Madama ha approvato il "collegato ambientale" che - fra le altre disposizioni - modifica il codice di procedura civile rendendo impignorabili gli animali "di affezione o da compagnia". L'articolo 77 (Modifica all'articolo 514 del codice di procedura civile) del disegno di legge approvato formalizza una tutela che - come già accaduto con la riforma del condominio - non può contare su una definizione univoca. Come stigmatizza Cesare Maffi su Italia Oggi, la legislazione nazionale non può contare su una definizione giuridicamente certa; dopo quelle contenute nell'Accordo Stato Regioni del 6 febbraio 2003 ("senza fini produttivi od alimentari") e nella Legge 201/2010 ("per diletto"), arriva quella del Codice di procedura Civile che introduce una terza presenza normativa: l'animale d'affezione o da compagnia. In realtà l'ordinamento nazionale (senza voler considerare le varietà regionali) contempla anche gli animali "domestici" (Riforma del Condominio) e gli animali legalmente detenuti "per compagnia o per pratica sportiva" (Agenzia Delle Entrate).

La norma approvata recita: All'articolo 514

del codice di procedura civile, in materia di cose mobili assolutamente impignorabili, dopo il numero 6) sono aggiunti i seguenti: «6-bis) gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali; 6-ter) gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli». Gli "animali d'affezione o da compagnia" vanno ad aggiungersi alle cose "assolutamente impignorabili" (fra cui anche le attrezzature indispensabili per l'esercizio della professione) sui quali non possono rivalersi i creditori. Tutte circostanze che nella prassi non si sono verificate secondo quanto ha sempre sostenuto Equitalia. "Benché la norma lo preveda, non è prassi di Equitalia sequestrare cani e gatti", assicurava tempo fa la società di riscossione tributi. Se è vero infatti che a oggi cani e gatti sono considerati dalla legge come *res* - e pertanto pignorabili e anche messi all'asta - è vero anche che, salvo casi particolari, non corrono il rischio di essere "confiscati" ai proprietari. Ma se dovesse accadere, perché di fatto la legge lo prevede, curatore dell'animale fino al momento dell'asta verrebbe comunque nominato lo stesso proprietario, spiegano in via ufficiosa in via di Tor Marancia, perché non esiste un 'deposito' per animali domestici. Il testo licenziato dal Senato dovrà essere nuovamente esaminato dalla Camera dei Deputati.

SEGUE DALLA COPERTINA

## IL CAMICE NON È L'ABITO DELLA FESTA

Sul versante cinofilo è in corso la modifica dello standard relativo alle razze italiane Cane Corso e Mastino Napoletano che prevede l'integrità delle orecchie. L'ENCI ha già anticipato alla Federazione Cinologica Internazionale (FCI) tale modifica allo standard e seguiranno ulteriori atti formali volti al cambiamento (nonostante i ricorsi legali peraltro falliti). Se emergeranno risvolti penali sarà compito delle Procure agire di conseguenza.

Questa vicenda non ha precedenti nella storia della deontologia veterinaria, macchiata da pochi ai danni di tutti gli altri, e non ha precedenti nell'impegno dell'Ordine a farla rispettare. Ci sono panni sporchi da lavare molto bene se vogliamo essere pienamente credibili nel nostro bell'abito professionale, che non è un camice ideale da indossare nelle grandi occasioni, ma ogni giorno. Anche in assenza di verifiche o di riflettori puntati addosso. La nostra dignità professionale deve prescindere dai controlli e dalla scena mediatica. Deve esercitarsi anche quando nessuno ci vede e ci giudica. L'etica è fare la cosa giusta e Aristotele ci insegna che una cosa "giusta" è giusta in se stessa. Redigere certificati corretti è una di queste cose giuste da fare sempre e comunque, senza condizionamenti di infamia o di gloria. Non da ultimo, la vicenda ci porta anche ad un'altra considerazione: per una volta, siamo stati noi veterinari a condurre una battaglia al nostro interno per la legalità e la deontologia senza prendere lezioni di etica da nessuno.